

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA – BIBLIOTECA
Regolamento

ARTICOLO 1

La Biblioteca è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, il martedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00. Per permettere la revisione, il riordinamento o il restauro dei volumi, può essere disposta la chiusura al pubblico per periodi limitati che saranno tempestivamente portati a conoscenza del pubblico.

ARTICOLO 2

La Biblioteca è aperta a tutti coloro che, svolgendo una ricerca, intendano consultare il materiale documentario in essa custodito. L'accesso è regolato da una iscrizione che autorizza il lettore alla consultazione ed, eventualmente, al prestito. E' facoltà della direzione rifiutare l'iscrizione laddove la richiesta non sia comprovata da reali necessità di ricerca e di studio. L'iscrizione avviene attraverso la compilazione di un apposito modulo.

ARTICOLO 3

L'iscrizione dà diritto ad accedere alle sale di lettura, usufruire di tutti i servizi bibliografici di cui la biblioteca dispone, alla consulenza del personale e a richiedere prestiti interbibliotecari.

ARTICOLO 4

I volumi e i periodici per la consultazione si richiedono al personale della biblioteca mediante l'apposita scheda compilata in ogni sua parte. Al termine della consultazione i volumi e i periodici si riconsegnano al personale, che provvede all'annullamento delle schede di richiesta. Sono concesse in lettura non più di tre opere per volta. Non è possibile inoltrare richieste dopo le ore 15.00

ARTICOLO 5

Di norma è concesso solo il prestito interbibliotecario. In casi particolari, previa autorizzazione, il lettore può richiedere alla direzione il prestito esterno, limitatamente a due opere e per un periodo non superiore a 15 giorni. Il mancato rispetto dei termini comporta l'esclusione dal diritto al prestito. Sono comunque esclusi dal prestito esterno:

- a. i volumi dei fondi speciali
- b. le edizioni originali e rare
- c. le enciclopedie, i dizionari, le bibliografie e le altre opere di corrente consultazione
- d. le opere in continuazione, le raccolte di atti e documenti
- e. i periodici

ARTICOLO 6

Il lettore è tenuto a trattare con ogni riguardo i volumi e i periodici dati in consultazione o in prestito. È pertanto vietato fare su di essi annotazioni, anche a matita, o appoggiarvi fogli e schede di lavoro. Nei casi di accertata violazione di tale norma, la direzione si riserva di adottare tutte le misure del caso, compresa l'esclusione del lettore dai predetti diritti.

ARTICOLO 7

Riproduzioni parziali di volumi e periodici, nei limiti posti dalle leggi vigenti, possono essere richieste al personale della biblioteca. In caso di materiale documentario particolarmente deteriorabile, la direzione può rifiutare la riproduzione.